

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio BRUNETTI e Alessio TOMMASINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO BRUNETTI, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale;

ALESSIO TOMMASINI, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai rispettivi esercenti la potestà genitoriale per conto del Sig. Alessio BRUNETTI e del Sig. Alessio TOMMASINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Alessio BRUNETTI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio TOMMASINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio